

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE (n. 459)

presentato dal Presidente della Regione

(LOMBARDO)

su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici

(BENINATI)

il 20 agosto 2009

Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

(O M I S S I S)

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 386)

presentato dai deputati: Mancuso, Leontini, Adamo, Caronia, Caputo, Buzzanca, Beninati, D'Asero, Pogliese, Torregrossa, Leanza E., Bosco, Limoli, Campagna, Corona, Scammacca, Vinciullo, Aricò, Marinese, Falcone

il 19 marzo 2009

Norme di semplificazione e agevolazione dell'attività edilizia

(O M I S S I S)

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 209)

presentato dal deputato: Laccoto

il 17 settembre 2008

Norme per la promozione dello sviluppo energetico sostenibile attraverso l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili ed il contenimento degli sprechi idrici negli edifici pubblici e privati

(O M I S S I S)

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 394)

presentato dal deputato: Faraone

il 25 marzo 2009

Norme per diminuire gli sprechi energetici e idrici negli edifici, svilupparne un uso razionale ed efficiente e favorire l'impiego di energia solare termica

(O M I S S I S)

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 404)

presentato dal deputato: Barbagallo

l'8 aprile 2009

Norme per la sicurezza del patrimonio edilizio nel territorio regionale e istituzione del fascicolo del fabbricato

(O M I S S I S)

----O----

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE LEGISLATIVA
'AMBIENTE E TERRITORIO: Lavori pubblici, assetto del
territorio, ambiente, foreste, comunicazioni,
trasporti, turismo e sport'

Composta dai deputati:

Mancuso Fabio, *presidente*; Ammatuna Roberto, *vicepresidente*; Currenti Carmelo, *vicepresidente*; Romano Fortunato, *segretario*; Arena Giuseppe Gilberto; Bonomo Mario; Buzzanca Giuseppe; Caronia Maria Anna, *relatore*; Cascio Salvatore; Faraone Davide; Cintola Salvatore; Mineo Francesco; Nicotra Raffaele Giuseppe; Raia Concetta; Termine Salvatore.

Presentata il 21 gennaio 2010

Onorevoli colleghi,

la presente iniziativa legislativa trae origine dal dibattito sviluppatosi nei mesi scorsi in merito alla possibilità di rilanciare l'attività edilizia con interventi normativi di semplificazione e agevolazione, al fine di contrastare gli effetti di una crisi sempre più avvertita anche in Sicilia nel comparto edilizio. Contestualmente la proposta normativa si propone di migliorare il patrimonio edilizio esistente

e la qualità abitativa degli immobili, favorendo, altresì, l'utilizzo di soluzioni tecnologiche ecosostenibili, tra cui l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile delle tecniche costruttive della bioedilizia.

Si compone di n. 12 articoli, oltre alla norma finale di entrata in vigore.

L'articolo 1 introduce le finalità dell'iniziativa legislativa, che si propone di promuovere interventi edilizi per migliorare la qualità abitativa e favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche ecosostenibili, nonché la riduzione del rischio sismico ed idrogeologico.

L'articolo 2 prevede la possibilità di ampliare gli edifici esistenti, ultimati entro il 31 dicembre 2008 nei limiti del 20 per cento del volume esistente, se destinati ad uso residenziale con tipologia unifamiliare o bifamiliare .

L'incremento di volumi e superficie nei limiti del 20 per cento delle costruzioni non può, comunque, eccedere complessivamente il limite di 150 metri cubi della relativa volumetria, restando fermo il rispetto della legislazione vincolistica riguardante i limiti di altezze massime, il numero di piani e di stanze che gli strumenti urbanistici richiedono. A tali benefici si può accedere solo se gli edifici siano stati realizzati legittimamente, restando esclusi quelli che hanno usufruito del condono edilizio.

La localizzazione del corpo aggiuntivo può essere realizzata sia in adiacenza che in sopraelevazione, purché le condizioni statiche dell'immobile lo consentano.

L'articolo 3 introduce una misura di sostituzione e di rinnovamento del patrimonio edilizio, consentendo la demolizione e la conseguente ricostruzione con ampliamento di edifici residenziali ovvero destinati ad attività produttive, realizzati anteriormente al 31 marzo 2003.

La misura dell'ampliamento è in tal modo introdotta: fino al 35 per cento del volume degli edifici residenziali e fino al 25 per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad attività produttive.

Viene, però, imposto l'obbligo di utilizzare le tecniche costruttive della bioedilizia, la cui definizione viene demandata ad un successivo decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e mobilità.

In tal modo sarà possibile ricostruire immobili anche abbandonati o fatiscenti, rispettando tutti gli odierni standard qualitativi, igienico-sanitari, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza impiantistica ed antisismica.

L'articolo prevede la possibilità di realizzare interventi di demolizione e integrale ricostruzione anche su area diversa da quella originariamente occupata dal fabbricato, sempre che sia a ciò destinata dagli strumenti urbanistici, e che l'area originariamente occupata dal fabbricato demolito venga destinata a verde privato o a parcheggi pertinenziali all'immobile stesso.

I suddetti interventi possono derogare alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, purché rispettino la normativa sulle distanze dettata dal codice civile.

L'articolo 4 disciplina il regime degli oneri concessori dovuti dai proprietari per gli interventi edilizi di cui agli articoli 2 e 3.

E' previsto che, in caso di ampliamento di volume o della superficie coperta, gli oneri siano commisurati al solo ampliamento ridotto del 20 per cento. Nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario, la riduzione è pari al 30 per cento.

Analogamente, anche nel caso dell' articolo 3, gli oneri sono determinati in ragione dell' 50 per cento sul totale. I fondi vengono iscritti in un apposito capitolo destinato alla riqualificazione del patrimonio edilizio comunale ed all'attuazione di interventi per il verde pubblico.

L'articolo 5 prevede che i comuni istituiscano ed aggiornino un elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2 e 3, onde consentire di verificare e quindi impedire il sovrapporsi su uno stesso immobile di più interventi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione proibiti dal comma 2 del medesimo articolo.

L'articolo 6 prescrive per gli interventi edilizi il rilascio del titolo abilitativo della concessione edilizia. Disciplina altresì le modalità di presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi edilizi e la relativa istruttoria procedimentale, in una ottica di semplificazione e snellimento delle procedure.

In particolare, le istanze per realizzare gli interventi devono essere presentate entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge e corredate dalla documentazione atta a dimostrare che l'edificio oggetto di intervento sia stato realizzato nel rispetto della normativa urbanistica vigente al momento della sua realizzazione.

Al fine di salvaguardare l'autonomia dei comuni in ordine alle scelte urbanistiche sull'assetto del proprio territorio, è previsto che i comuni medesimi, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, possano escludere la possibilità di realizzare gli interventi edilizi di cui agli articoli 2 e 3, in relazione a specifici immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale.

In merito alla fase istruttoria dei progetti, gli organi competenti devono procedere ad esprimere il proprio parere o nulla-osta in base all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza entro novanta giorni. Qualora i comuni abbiano carenza di personale possono procedere alla stipula di contratti di lavoro con professionisti, al fine di garantire l'espletamento di tutte le procedure.

L'articolo 7 favorisce la diffusione dei moderni sistemi di sicurezza sismica, i cosiddetti dissipatori sismici, prevedendo una riduzione sul contributo degli oneri di costruzione, sia per le costruzioni nuove che per interventi sul patrimonio edilizio esistente.

L'articolo 8 fissa un limite massimo all'altezza dei tabelloni pubblicitari da collocarsi sulle coperture degli edifici ricadenti nelle zone B' degli strumenti urbanistici, vietando al contempo la collocazione di cartellonistica sulle coperture degli edifici ricadenti nelle zone A' degli strumenti urbanistici.

L'articolo 9 disciplina che la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, possano essere recuperate a fini abitativi, previa denuncia di inizio attività.

L'articolo 10 favorisce la realizzazione di aree a verde pubblico e parcheggi, prevedendo che all'interno dei centri urbani, nelle zone indicate come verde agricolo ovvero verde pubblico, i privati possano eseguire opere sotterranee destinate a parcheggio. Condizione indefettibile affinché ciò sia consentito è la cessione gratuita al comune della relativa area di superficie, trasformata in verde pubblico. Per la realizzazione di tali opere non è previsto alcun onere concessorio ed il provvedimento non soggiace alla procedura di liberalizzazione del c.d. silenzio-assenso.

L'articolo 11 recepisce le disposizioni previste nel c.d. protocollo Itaca 2009, che stabilisce gli standard che gli edifici devono avere al fine di raggiungere un risparmio energetico. Si attribuisce alla Regione il compito di attivare la procedura mediante la quale si può ottenere la registrazione di un marchio di qualità ambientale ed energetica, che certifichi il rispetto delle regole in materia di rendimento energetico degli edifici. In ossequio al principio di trasparenza, i comuni devono prevedere l'istituzione di un apposito registro che contenga l'elenco degli edifici che godono della certificazione energetica.

L'articolo 12, al comma 1, ricomprende nell'ambito di intervento del legislatore anche gli edifici soggetti a specifiche forme di tutela, facendo salvo in ogni caso il rispetto della vigente normativa per il rilascio delle autorizzazioni. Il comma 2 del medesimo articolo impone delle limitazioni in ordine alle aree in cui le opere di ampliamento e rinnovo non possano essere consentite. Tra queste vi rientrano le aree assoggettate al vincolo di inedificabilità assoluta, le zone demaniali, destinate a parchi o riserve, di pregio artistico e quelle individuate come soggette a rischio idrogeologico.

In considerazione della grande rilevanza della materia trattata dal presente disegno di legge, si auspica l'approvazione da parte dell'Assemblea.

---0---

DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE (*)

Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa, per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente, nonché per diminuire il rischio sismico e idrogeologico, per migliorare l'efficienza energetica, nonché per favorire l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e delle tecniche costruttive della bioedilizia.

Art. 2.

Interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti destinati ad uso residenziale con tipologia unifamiliare o bifamiliare, ultimati entro la data del 31 dicembre 2008, purché siano stati realizzati sulla base di un regolare titolo autorizzativo, siano in regola dal punto di vista catastale e purché al momento del rilascio del titolo abilitativo siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell'ICI alla data del 31 dicembre 2008. L'ampliamento è consentito nei limiti del 20 per cento del volume esistente, a condizione che venga eseguito un progetto unitario di riqualificazione dell'intero immobile che preveda il rifacimento dei prospetti.

2. I nuovi volumi realizzati ai sensi del presente articolo non possono eccedere complessivamente il limite di metri cubi 150 della volumetria residenziale esistente per l'intero corpo di fabbrica.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi nei limiti di altezze massime, numero di piani e di stanze previste dagli strumenti urbanistici e da norme di legge.

4. Gli ampliamenti sono consentiti a condizione che la realizzazione comporti una certificata diminuzione, riferita alla porzione di edificio esistente, superiore al 10 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale.

5. Gli interventi possono riguardare esclusivamente edifici legittimamente realizzati. Sono esclusi gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio.

6. L'ampliamento è realizzabile in adiacenza a fabbricati esistenti sullo stesso livello di piano e/o in sopraelevazione, anche con un corpo edilizio separato.

7. L'ampliamento in sopraelevazione è consentito esclusivamente quale recupero ad uso abitativo, anche con eventuale ampliamento dello stesso livello di volumi accessori e/o pertinenziali già regolarmente realizzati alla data del 31 dicembre 2008.

8. Gli interventi sono subordinati alle verifiche sulle condizioni statiche dell'intero edificio ed all'eventuale adeguamento strutturale in caso di mancato rispetto dei vigenti criteri di sicurezza antisismica.

Art. 3.

Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente

1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali o destinati ad attività produttive, ultimati anteriormente alla data del 31 marzo 2003, che non risultino adeguati agli attuali standard qualitativi, igienico-sanitari, energetici, tecnologici, di sicurezza o alla normativa in materia di fasce di inedificabilità e di distanze edifici, dalle strade e dai confini.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono riguardare edifici legittimamente realizzati nonché quelli oggetto di condono edilizio, a condizione che sia stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria, anche ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, purché rispettino la normativa vigente all'epoca di realizzazione, siano in regola dal punto di vista catastale e purché al momento del rilascio del titolo abilitativo siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell'ICI alla data del 31 dicembre 2008.

3. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione, anche su area di sedime diversa, ricadente all'interno della stessa area di proprietà, purché non interessino aree per attrezzature discendenti dallo strumento urbanistico vigente o adottato o aree gravate da vincoli di inedificabilità previsti dalla vigente normativa statale o regionale.

4. Gli interventi possono prevedere aumenti fino al 35 per cento del volume autorizzato e/o condonato per gli edifici ad uso residenziale, e fino al 25 per cento della superficie coperta autorizzata e/o condonata per quelli adibiti ad attività produttive, con obbligo di utilizzare le tecniche costruttive della bioedilizia.

5. Gli interventi sono ammessi in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla normativa antisismica.

6. Nel caso di ricostruzione dell'edificio su area di sedime diversa, all'interno della stessa area di proprietà, la superficie originariamente occupata dal fabbricato demolito deve essere sistemata a verde privato e/o prevedere parcheggi a servizio dello stesso, nel rispetto di eventuali vincoli esistenti, con apposizione di vincolo di inedificabilità. In ogni caso la superficie originariamente occupata dal fabbricato deve essere sistemata con materiale e tecniche che garantiscano la permeabilità del terreno.

7. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al presente articolo mantengono la destinazione urbanistica preesistente, fatti salvi i cambi di destinazione d'uso autorizzati dai comuni.

8. Gli interventi sono subordinati all'esistenza o all' adeguamento da parte dei richiedenti, di rete idrica, rete fognaria, illuminazione pubblica e viabilità.

9. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, emanato entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le caratteristiche tecniche per gli interventi di bioedilizia di cui al comma 4.

Art. 4.

Oneri concessori

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, gli oneri concessori sono commisurati al solo ampliamento ridotto del 20 per cento. La riduzione è pari al 30 per cento nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 3, gli oneri concessori sono determinati in ragione del 50 per cento.

3. I comuni costituiscono nel proprio bilancio apposito capitolo di spesa con destinazione vincolata, ove far confluire gli oneri di concessione incamerati in attuazione della presente legge.

4. Le somme iscritte nel capitolo istituito ai sensi del comma 3 sono finalizzate esclusivamente alla riqualificazione, messa in sicurezza, risparmio idrico ed energetico del patrimonio edilizio comunale e alla realizzazione di aree a verde pubblico. Per le predette finalità ogni anno i comuni, in sede di approvazione dei bilanci di previsione, qualora risultino iscritte delle somme nel capitolo di cui al comma 3, presentano e realizzano appositi progetti, distinti per le diverse categorie di interventi di cui al presente comma.

Art. 5.

Elenchi

1. I comuni istituiscono e aggiornano l'elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge.

2. Gli interventi possono essere autorizzati una sola volta ed alternativamente sul medesimo immobile.

Art. 6.

Semplificazione e snellimento delle procedure

1. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono subordinati al rilascio della concessione edilizia prevista dall'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le istanze relative agli interventi sono presentate entro ventiquattro mesi dal termine fissato al comma 4 e sono corredate, a pena di inammissibilità, dal titolo autorizzativo relativo all'immobile oggetto di intervento, rilasciato o concretizzatosi antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza. Per gli immobili realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della legge 17 agosto 1942, n. 1150 o prima dell'1 settembre 1968, purché ricadenti questi ultimi all'esterno della perimetrazione dei centri urbani, l'istanza è corredata, in alternativa al titolo autorizzativo, da una perizia giurata, redatta da un professionista abilitato, che attesti l'epoca di realizzazione dell'immobile.

3. L'istanza è corredata da quietanza di versamento delle spese di istruttoria, il cui ammontare complessivo e la cui articolazione temporale sono stabiliti da ciascun comune con determina sindacale emanata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

4. I comuni, con delibera consiliare, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono motivatamente escludere o limitare l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale.

5. Nell'istruttoria dei progetti di cui alla presente legge, i comuni e gli enti chiamati ad esprimere il proprio parere o nulla osta, procedono esclusivamente in base all'ordine cronologico e, ai fini del rilascio del relativo titolo abilitativo, possono interrompere i termini una sola volta. Gli stessi enti rilasciano il titolo abilitativo, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, fatta salva l'eventuale interruzione dei termini.

6. In presenza di accertate carenze di personale negli uffici tecnici, i comuni possono procedere alla stipula di contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con professionisti iscritti agli albi degli ingegneri o degli architetti, dei geometri e dei periti edili, per l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3. Agli oneri di cui al presente comma i comuni provvedono esclusivamente con le entrate derivanti dal comma 3.

Art. 7.

Misure di prevenzione sismica

1. L'adozione di sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica nelle nuove costruzioni comporta una riduzione pari al 20 per cento degli oneri concessori previsti dagli articoli 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La medesima riduzione si applica anche nel caso di adozione di tali sistemi nell'ambito di interventi sul patrimonio edilizio esistente.

2. Il direttore dei lavori comunica al comune in forma di dichiarazione sostitutiva, anche contestualmente all'inizio dei lavori, l'utilizzo di sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica, comunicando altresì gli estremi del deposito all'ufficio del Genio Civile e del relativo nulla osta ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 8.

Norme finalizzate al rispetto del decoro urbano

1. Ai fini del rispetto del decoro urbano e della riduzione dell'impatto architettonico sul patrimonio edilizio esistente, è fatto divieto di collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo, sia fissa che amovibile, sulle coperture a terrazza e/o a tetto ricadenti in zona omogenea classificata 'A' dallo strumento urbanistico vigente.

2. Nelle zone omogenee classificate 'B' dallo strumento urbanistico vigente, è consentita la collocazione della cartellonistica pubblicitaria, a condizione che l'altezza complessiva del cartellone dalla linea di gronda o dal piano di calpestio del lastrico solare non sia superiore a tre metri.

Art. 9.

Norme in favore del recupero abitativo

1. Le opere realizzate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere recuperate ai fini abitativi.

2. Il recupero può essere eseguito, previa denuncia di inizio di attività, mediante l'esecuzione di opere interne e/o mutamento di destinazione d'uso e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 10.

Misure compensative per favorire la realizzazione di aree a verde pubblico e parcheggi

1. In tutte le aree di proprietà privata, per le quali lo strumento urbanistico vigente preveda la destinazione di verde pubblico, sia di quartiere che territoriale, ed anche nelle zone agricole purché ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri urbani, è consentita la realizzazione, da parte dei privati, di uno o più piani interrati di proprietà privata, destinati esclusivamente a parcheggio, a condizione che venga realizzato in superficie il verde pubblico da cedere gratuitamente al comune.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati anche parzialmente, per singoli lotti.

3. Quanto previsto dal presente articolo si attua con le seguenti condizioni e modalità:

a) l'altezza di interpiano non sia superiore a metri 3,5 e tutti i piani siano interrati su tutti i fronti, con la sola esclusione delle rampe di accesso e di eventuali scale ed impianti di servizio e/o di emergenza;

b) la realizzazione del manufatto interrato sia tale da consentire che le soprastanti opere a verde siano eseguite secondo uno specifico progetto del verde che preveda la piantumazione di alberi di alto fusto;

c) antecedentemente al rilascio della concessione edilizia sia stipulato l'atto pubblico di obbligo alla cessione gratuita dell'area a verde, di vincolo permanente alla destinazione a parcheggio nonché l'obbligo a realizzare le opere a verde come da progetto. L'atto d'obbligo e la relativa trascrizione costituiscono parte integrante della concessione edilizia;

d) la mancata realizzazione delle opere a verde entro sei mesi dalla ultimazione dei parcheggi determina l'annullamento della concessione edilizia. Il medesimo effetto consegue alla mancata formalizzazione della cessione delle opere a verde entro tre mesi dalla realizzazione delle opere stesse. E' in ogni caso vietato l'utilizzo dei parcheggi prima della avvenuta cessione delle aree a verde.

4. Per le opere di cui al presente articolo non si applica la procedura di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17.

5. Il rilascio della concessione edilizia per le opere di cui al presente articolo è a titolo gratuito.

Art. 11.

Norme in materia di rendimento energetico degli edifici

1. Al fine di assicurare il rendimento energetico degli edifici, per le nuove costruzioni trovano applicazione le disposizioni del protocollo ITACA 2009 e successive modifiche e integrazioni.

2. La Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiede, ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, la registrazione di un marchio di qualità ambientale ed energetica per gli edifici realizzati con i criteri di cui alla presente legge, da esporre con apposita targa all'esterno dell'edificio, sia pubblico che privato, a fianco del numero civico.

3. I concessionari del marchio di qualità provvedono alla corretta tenuta della targa esposta all'esterno dell'edificio e alla documentazione a corredo.

4. I comuni istituiscono un registro contenente l'elenco degli edifici che godono della certificazione energetica e del relativo marchio. Gli elenchi sono resi pubblici e sono pubblicati nei siti *web* di ogni comune.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione promuove una Conferenza di servizi a cui partecipano le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali e la rappresentanza dell'ANCI Sicilia, al fine di definire i contenuti relativi alla realizzazione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici negli edifici ricadenti nei centri storici, mediante l'esclusiva utilizzazione di impianti tecnologici innovativi, a basso o nullo impatto ambientale.

Art. 12.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali, si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di vincolo, a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa vigente dagli enti preposti alla tutela del vincolo stesso.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge non possono riguardare:

a) le zone di tutela naturalistica, il sistema forestale e boschivo, gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi di acqua e le zone di tutela della costa e dell'arenile, come perimetrati nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione;

b) le zone interne alle aree 'A' e 'B' dei parchi regionali e le aree delle riserve naturali, ad esclusione dei territori ricompresi all'interno delle zone 'D' dei parchi regionali e delle pre-riserve. Per gli interventi realizzabili in detti ambiti i limiti massimi di incremento volumetrico previsto sono ridotti di un terzo. Detti interventi sono soggetti al preventivo nulla osta dell'ente parco;

c) le fasce di rispetto dei territori costieri, dei boschi, delle foreste e dei parchi archeologici;

d) le aree interessate da vincolo assoluto di inedificabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 10;

e) le zone del demanio statale, regionale, provinciale e comunale;

f) gli immobili oggetto di condono edilizio nonché di ordinanza di demolizione, salvo quanto previsto dall'articolo 3;

g) gli immobili privati situati su aree demaniali di proprietà dello Stato, Regione, provincia e comune;

h) gli immobili tutelati ai sensi di quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;

i) gli immobili privati ricadenti nelle aree a pericolosità e/o rischio idrogeologico, elevato o molto elevato, come classificate nel vigente Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui all'articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;

j) le zone 'A' come definite e perimetrare dagli strumenti urbanistici ai sensi di quanto previsto dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

k) le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ricomprese in quelle ad elevato rischio ambientale, qualora gli edifici risultino non compatibili con i criteri di sicurezza definiti dal decreto 9 maggio 2001 del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

(*) Esitato il 21 gennaio 2010

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 459 – *Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.*

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (LOMBARDO) su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici (BENINATI) il 20 agosto 2009.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) il 3 settembre 2009.

Disegno di legge n. 386 – *Norme di semplificazione e agevolazione dell'attività edilizia.*

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Mancuso, Leontini, Adamo, Caronia, Caputo, Buzzanca, Beninati, D'Asero, Pogliese, Torregrossa, Leanza E., Bosco, Limoli, Campagna, Corona, Scammacca, Vinciullo, Aricò, Marinese, Falcone il 19 marzo 2009.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) il 23 marzo 2009.

Disegno di legge n. 209 - *Norme per la promozione dello sviluppo energetico sostenibile attraverso l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili ed il contenimento degli sprechi idrici negli edifici pubblici e privati.*

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Laccato il 17 settembre 2008.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) il 16 dicembre 2008.

Disegno di legge n. 394 - *Norme per diminuire gli sprechi energetici e idrici negli edifici, svilupparne un uso razionale ed efficiente e favorire l'impiego di energia solare termica.*

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Faraone il 25 marzo 2009.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) il 26 marzo 2009.

Disegno di legge n. 404 - *Norme per la sicurezza del patrimonio edilizio nel territorio regionale e istituzione del fascicolo del fabbricato.*

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Barbagallo l'8 aprile 2009.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) il 4 maggio 2009.

Abbinati nella seduta n. 60 del 16 settembre 2009.

Esaminati dalla Commissione nelle sedute n. 60 del 16 settembre 2009, n. 63 del 29 settembre; n. 65 del 30 settembre; n. 67 del 7 ottobre; n. 71 del 27 ottobre; n. 74 del 4 novembre; n. 76 dell'11 novembre; n. 80 del 15 dicembre; n. 81 del 16 dicembre; n. 82 del 13 gennaio 2010 e n. 85 del 21 gennaio 2010.

Deliberato l'invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 85 del 21 gennaio 2010.

Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. ... del ...

Esitato per l'Aula nella seduta n. 85 del 21 gennaio 2010.

Relatore: on. Caronia.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. ... del ...

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. ... del ...